

# Comune di Terre Roveresche

## Provincia di Pesaro e Urbino

041070

### Deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione Numero 24 del 30-04-2025

**Oggetto** APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARIP) ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **trenta** del mese di **aprile** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta **Pubblica** risultano presenti e assenti i consiglieri:

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Sebastianelli Antonio	P	Barbetta Luciano	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Santini Diego	P	Ascani Lorenzo	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Stortiero Sabina	P	Marcucci Sauro	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Sbrozzi Ortensia	P	Malvoni Cinzia	A

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Andreani Cristian	P	Pucci Giacomo	A

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Patregnani Claudio	P	Zenobi Matteo	A

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Piersanti Filippo	A		

Assegnati 13	Presenti n. 9
In carica 13	Assenti n. 4

Assiste, in qualità di segretario verbalizzante il **SEGRETARIO COMUNALE** Sig. **GIROTTO DANTE MARIA**.

Assume la presidenza il Sig. **Stortiero Dott.ssa Sabina**, nella sua qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**.

**Constatata** la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Barbetta Luciano  
Ascani Lorenzo  
Marcucci Sauro

Il Presidente del Consiglio pone in discussione l'argomento iscritto all' O.d.G. indicato in oggetto in conformità della proposta di deliberazione depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri, che di seguito viene riportata:

## IL RESPONSABILE DEL TRIBUTO

### PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla la tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale ha abolito, con decorrenza del 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 651 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che dispone "il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158";
- l'art. 1, comma 652 -primo periodo- della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1."
- l'art. 1, comma 654 che stabilisce "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36";
- l'art. 1, comma 683 che prevede l'approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e

di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 30.09.2020 e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARIP);

**CONSIDERATO che:**

- a seguito della delibera ARERA n. 443/2019/R/rif è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con deliberazione n. 363/2021/R/rif, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- con successiva deliberazione n. 389/2023/R/rif, ARERA ha approvato l'aggiornamento obbligatorio del metodo tariffario MTR-2, per il periodo regolatorio 2024-2025 apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- con la determina n. 01/DTAC/2023, ARERA ha pubblicato gli schemi tipo ai quali far riferimento per l'aggiornamento delle proposte tariffarie periodo 2024-2025 unitamente alle modalità operative di compilazione e trasmissione delle stesse;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione dell'ARERA n. 459 del 26/10/2021, ad oggetto: *“Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”*;
- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 04/11/2021, avente ad oggetto: *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 15 del 18/01/2022, avente ad oggetto: *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 68 del 22/02/2022, avente ad oggetto: *“Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/com”*;

**VISTO** l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

**TENUTO CONTO** che nel territorio in cui opera il Comune di Terre Roveresche è presente e operante l'A.T.A. Rifiuti dell'Ambito territoriale ottimale 1- Pesaro Urbino quale l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 per lo svolgimento delle funzioni previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

**RICHIAMATA** la deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 31.05.2022 ad oggetto “Preso d’atto del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti periodo 2022/2025 redatto ai sensi del metodo tariffario rifiuti (MTR2) di ARERA”;

**DATO ATTO** che il Consiglio Comunale con delibera n 18 del 06.07.2024 ha preso atto dell’aggiornamento al Piano economico finanziario PEF per il periodo regolatorio 2024-2025 in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/RIF nonché del comma 683 art. 1 Legge n. 147/2013;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, così come aggiornato dalla Delibera ARERA n. 389, per l’anno 2025 l’A.T.A. di Pesaro Urbino ha fissato nella misura dello 5,50 % il limite di crescita delle tariffe, valorizzando il parametro “ $p_a$ ” in 2,5% e il coefficiente “CRI” (costi del servizio integrato rifiuti) in 3,0%, come meglio precisato nel brogliaccio di simulazione delle tariffe 2025 allegato alla presente proposta;

**ESAMINATE** inoltre le *“Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle finanze in data 10 febbraio 2025, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l’attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell’ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*;

**CONSIDERATO** in ogni caso che l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno 2025 del Comune di Terre Roveresche, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate “Linee Guida” come risulta dall’allegato al presente atto, ammonta ad € 34,99 e che quindi sulla base della deliberazione dell’ATOO n 2 del 19.04.2024 si è deciso di *“valorizzare il coefficiente “X” relativo al recupero di produttività sulla base delle risultanze dei risultati in termini di RD ( $\gamma_1$ ) ed efficacia delle attività di preparazione per riutilizzo e riciclo ( $\gamma_2$ ) e sul confronto tra costo unitario effettivo e il Benchmark di riferimento, scegliendo, laddove si ricada in un quadrante con un intervallo di riferimento, il valore intermedio”*, nel caso del Comune di Terre lo 0,20%;

**TENUTO CONTO** che, dall'applicazione del parametro del limite di crescita sopra, il PEF del 2025 risulta pari ad € 767.335,00 come di seguito riportato e come meglio specificato nella documentazione allegata alla presente proposta:

- € 65.420,81 da coprire con le tariffe variabili parte calcolata,
- € 370.347,19 da coprire con le tariffe variabili parte misurata
- € 331.567,00 da coprire con le tariffe di parte fissa;

**VISTA** la determinazione ARERA n. 2 del 04/11/2021, in base alla quale dal totale dei costi fissi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

**PRESO ATTO** che per il Comune di Terre Roveresche le entrate da portare in sottrazione del PEF 2025 sono le seguenti:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 248/07 per € 3.754,00 (al netto TEFA);
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, per € 2.749,00;

**PRECISATO INOLTRE** che la divisione tra costi di parte fissa e costi di parte variabile del PEF 2025 deriva dall'applicazione dell'art. 12 del Regolamento per la disciplina della TARIP, che prevede:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una **quota fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- la **quota variabile** è inoltre suddivisa:
  - a) in una **quota variabile calcolata**, correlata ai livelli collettivi di produzione dei rifiuti e destinata a coprire integralmente i costi variabili, fatta eccezione dei costi menzionati al punto b),
  - b) in una **quota misurata**, correlata alle emissioni di CO<sub>2</sub>eq ed ai livelli individuali di conferimento, destinata a coprire i costi di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto, trattamento e smaltimento delle tipologie di rifiuto soggette a misura. Per questa è stata individuata ai sensi dell'art 14 del Regolamento, una soglia minima di emissione di CO<sub>2</sub>eq per ogni tipologia di utenza domestica e non domestica pari al 30% dei quantitativi teorici annui.

**DATO ATTO** pertanto che, al fine di definire le tariffe del tributo, dal costo totale le Piano finanziario sono detratte le seguenti voci:

Descrizione voce	Componente fissa	Componente variabile calcolata	Componente variabile misurata	
Totale costi del piano finanziario	331.567,00	65.420,81	370.347,19	
Contributo MIUR	3.754,00			(-)
Entrate da recupero evasione	2.749,00			(-)
Entrate da procedure sanzionatorie	0,00			(-)
<b>Totale entrate da tariffe</b>	<b>325.064,00</b>	<b>65.420,81</b>	<b>370.347,19</b>	

**TENUTO CONTO** che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, ai sensi del comma 651 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**PRECISATO** che la copertura con tariffa della quota variabile misurata del PEF viene effettuata sulla base delle disposizioni contenute nell'Allegato B del Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti;

**RITENUTO** di mantenere per il PEF 2025 la stessa ripartizione dei costi e dei K di cui al DPR 158/1999 adottata per TARIP 2024 in quanto non si sono verificate variazioni nella modalità di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, come da comunicazione dell'Ufficio Tecnico prot. num. 5177 del 31.03.2025, e precisamente:

- la ripartizione dei costi fissi e variabili calcolati del Piano finanziario tra utenze domestiche è la seguente:
  - 73,19% a carico delle utenze domestiche;
  - 26,81% a carico delle utenze non domestiche;
- la ripartizione dei costi variabili misurati del Piano finanziario tra utenze domestiche e non domestiche risulta essere:
  - 64,70% a carico delle utenze domestiche;
  - 35,30 a carico delle utenze non domestiche

**RICHIAMATO** l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 27.12.2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 che include le componenti di costo e di ricavo della tariffa 2025;

**RITENUTO**, pertanto di approvare le tariffe TARIP relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nella documentazione allegata alla presente proposta, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e delle altre componenti da detrarre;

**PRESO ATTO** che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art. 28 del vigente Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune e trovano copertura nei seguenti stanziamenti del bilancio di previsione 2025/2027 anno 2025, dando atto che le eventuali eccedenze di ciascun stanziamento potranno essere redistribuite, entro il 30/11/2025, in favore degli stanziamenti che si dovessero dimostrare eventualmente insufficienti;

**DATO ATTO** altresì che alla TARIP si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, così come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che dal 1 gennaio 2020 ha fissato la stessa nella misura del 5% -salvo diversa deliberazione da parte della Provincia - e dal 1° giugno 2020 ha modificato le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia;

**PRESO ATTO** che il tributo provinciale sopra richiamato è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Pesaro e Urbino sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

**TENUTO CONTO** altresì che con la Delibera n. 386/2023/R/rif del 03/08/2023 sono state istituite le seguenti voci di costo da aggiungere al documento di riscossione TARI:

- a) La componente UR<sub>1,a</sub>, pari a 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi di gestione dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- b) La componente UR<sub>2,a</sub>, pari a 1,50 euro/utenza per la copertura dei costi di gestione a copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi;

**TENUTO CONTO** altresì che a partire da TARI 2025 la Delibera ARERA 133/2025 ha introdotto la componente perequativa UR<sub>3</sub> da 6,00 euro/utenza (domestica e non domestica) per finanziare il bonus sociale TARI destinato agli utenti domestici il cui nucleo familiare abbia un ISEE non superiore a € 9.530,00, elevato ad € 20.000,00 limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;

**VISTO** l'art. 35 del Regolamento per la disciplina della TARIP che stabilisce le seguenti scadenze per il versamento del tributo:

1. avviso di acconto, relativo alla quota fissa e variabile calcolata determinato in misura complessivamente pari al 100% del dovuto su base annua:
  - o prima rata pari al 50% del dovuto scadenza 31 luglio dell'anno di riferimento,

- seconda rata pari al 50% del dovuto scadenza 30 settembre dell'anno di riferimento,
- 2. avviso di saldo comprende la quota variabile misurata e l'eventuale conguaglio della quota fissa e variabile calcolata:
  - rata unica scadenza 31 marzo dell'anno successivo rispetto a quello di imposizione;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

**VISTI** gli artt. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e l'art. 1, commi 676, 677 e 683 in merito alla competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

#### **PROPONE**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare i seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziale del presente atto:
  - a) i coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe per le utenze domestiche (ka e Kb) e per utenze non domestiche (Kc e Kd) di cui all'allegato 1 del Regolamento D.P.R. n. 158/1999, nei valori già applicati l'anno precedente, come da comunicazione dell'Ufficio Ambiente comunale prot. n. 5177 del 31.03.2025;
  - b) i quantitativi teorici e le soglie unitarie dei rifiuti soggetti a misurazione nell'anno 2025;
  - c) le percentuali di riparto dei costi del PEF 2025 tra utenze domestiche e non domestiche come da comunicazione dell'Ufficio Ambiente del Comune prot. n. 5177 del 31.03.2025;

- d) il Brogliaccio di simulazione delle tariffe 2025;
  - e) le tariffe per TARIP 2025;
- 3) di dare atto che con le tariffe TARIP 2025 di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal Piano finanziario validato dall'ETC, decurtate le componenti di cui alla determinazione ARERA n. 2 del 04/11/2021, specificate in premessa;
- 4) di dare atto, sensi dell'art. 35 del Regolamento per la disciplina della TARIP, delle seguenti scadenze di pagamento per TARIP 2025:
- a) acconto relativo alla quota fissa e variabile calcolata determinato in misura complessivamente pari al 100% del dovuto su base annua
    - o prima rata, pari al 50% del dovuto, scadenza 31 luglio 2025,
    - o seconda rata pari al 50% del dovuto, scadenza 30 settembre 2025,
  - b) saldo comprendente la quota variabile misurata e l'eventuale congruaggio della quota fissa e variabile calcolata
    - o rata unica scadenza 31 marzo 2026;
- 5) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art 28 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti puntuale (TARIP) viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune e trovano copertura nel bilancio di previsione 2025/2027 anno 2025, dando atto che le eventuali eccedenze di ciascun stanziamento potranno essere redistribuite, entro il 30/11/2025, in favore degli stanziamenti che si dovessero dimostrare eventualmente insufficienti;
- 6) di dare atto che alla TARIP si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura, fissata dalla provincia di Pesaro e Urbino, pari al 5%;
- 7) di prendere atto che con la Delibera ARERA n. 386/2023/R/rif del 03/08/2023 sono state istituite le seguenti voci di costo da aggiungere al documento di riscossione TARI:
- a) La componente  $UR_{1,a}$ , pari a 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi di gestione dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  - b) La componente  $UR_{2,a}$ , pari a 1,50 euro/utenza per la copertura dei costi di gestione a copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi;
- 8) di prendere atto altresì che a partire da TARI 2025 la Delibera ARERA 133/2025 ha introdotto la componente perequativa  $UR_3$  da 6,00 euro/utenza (domestica e non domestica) per finanziare il bonus sociale TARI destinato agli utenti domestici il cui nucleo familiare abbia un ISEE non superiore a € 9.530,00, elevato ad € 20.000,00 limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
- 9) di provvedere ad effettuare tutti gli adempimenti di trasparenza relativi alle tariffe della TARIP previste dalla deliberazione ARERA n. 444/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché stabilite dal D. Lgs 33/2013, alla luce della determinazione ANAC n. 719/2021;

10) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

11) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione sopra riportata;

**DATO ATTO** che la presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è corredata del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Settore II° "Economico-Finanziario";

**DATO ATTO** che la presente proposta di deliberazione, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, è corredata, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, del parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del 2° Settore "Economico-Finanziario";

Il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione.

**VISTO** il seguente esito della votazione effettuata per alzata di mano:

*Consiglieri Presenti n. 9 – Astenuti n. 2 (Barbetta, Marcucci) - Votanti n. 7  
CON Voti: FAVOREVOLI n. 7 - CONTRARI n. 0*

## **D E L I B E R A**

**1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione di cui in premessa che si intende richiamata integralmente nel presente dispositivo.**

**Inoltre**, stante l'urgenza,

**Il Consiglio Comunale**, con separata votazione, effettuata per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

*Consiglieri Presenti n. 9 – Astenuti n. 2 (Barbetta, Marcucci) - Votanti n. 7  
CON Voti: FAVOREVOLI n. 7 - CONTRARI n. 0*

## **d e l i b e r a**

❖ **DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
*Stortiero Dott.ssa Sabina*

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
*Dott. Giroto Dante Maria*

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**DELIBERA DI CONSIGLIO**

**Numero 25 Del 17-04-2025**

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARIP) ANNO 2025**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole per quanto attiene alla regolarità tecnica della presente proposta.

Terre Roveresche lì, 23-04-2025

Il Responsabile del Settore  
Testaguzza Monica

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**DELIBERA DI CONSIGLIO**

**Numero 25 Del 17-04-2025**

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARIP) ANNO 2025**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile della presente proposta.

Terre Roveresche lì, 23-04-2025

Il Responsabile del Settore II  
Economico Finanziario  
Testaguzza Monica

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*

DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE

**Numero 24 Del 30-04-2025**

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARIP) ANNO 2025**

N. 461 Registro Pubblicazioni

**CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

Della presente deliberazione viene iniziata il giorno **15-05-2025**, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune, accessibile al pubblico in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

Terre Roveresche, li **15-05-2025**

Il Responsabile della Pubblicazione  
*(Nominativo leggibile nel certificate di firma)*

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*

DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE

**Numero 24 Del 30-04-2025**

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARIP) ANNO 2025**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **30-04-2025**

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000).

Terre Roveresche, li **01-05-2025**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GIROTTA DANTE MARIA

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*

## TARIP 2025

TARIFFA UTENZA DOMESTICA		TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE CALCOLATA
1 .1	Un componente	0,536344	8,672796
1 .2	Due componenti	0,586237	20,540834
1 .3	Tre componenti	0,63613	26,246621
1 .4	Quattro componenti	0,686022	32,408872
1 .5	Cinque componenti	0,729678	35,489997
1 .6	Sei o piu` componenti	0,767098	38,799354

TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA		TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE CALCOLATA
2 .1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu	1,108682	0,1898
2 .3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	0,739121	0,162957
2 .4	Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi	1,231869	0,269787
2 .6	Esposizioni,autosaloni	0,628253	0,127437
2 .7	Alberghi con ristorazione	1,650704	0,333777
2 .8	Alberghi senza ristorazione	1,047088	0,211491
2 .9	Case di cura e riposo	1,453605	0,295003
2 .11	Uffici,agenzie	1,626067	0,323745
2 .12	Banche,istituti di credito e studi professionali	1,601429	0,311814
2 .13	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria	1,207231	0,2443
2 .14	Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze	1,478243	0,299071
2 .17	Attivita` artigianali tipo botteghe:parrucchiere,b	1,379693	0,334862
2 .18	Attivita` artigianali tipo botteghe:falegname,idra	1,071726	0,215558
2 .19	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	1,3181	0,26572
2 .20	Attivita` industriali con capannoni di produzione		
2 .21	Attivita` artigianali di produzione beni specifici	1,231869	0,244029
2 .22	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub	4,003574	0,811532
2 .24	Bar,caffe`,pasticceria	3,584739	0,72585
2 .25	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form	2,35287	0,478296
2 .26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,231869	0,271143
2 .27	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al tagli	5,210806	1,054747
2 .30	Discoteche,night club	1,182594	0,238877

## TARIFFA VARIABILE MISURATA utenze domestiche e utenze Non-domestiche

Conferimento Rifiuti a Misura	€/Kg CO <sub>2</sub>	0,129
-------------------------------	----------------------	-------

Quantitativi teorici e soglie unitarie - rifiuti a misurazione Anno 2025

PRODUZIONE ANNUA RIFIUTI (MUD) 2024		
TOTALE R.U.	1.325.990,00	
	KG	tot Kg Co2
RUR	373.580,00	1.441.290,7896
ORGANICO	353.590,00	1.230.599,1454
CARTA	251.940,00	14.094,3680
PLASTICA	151.140,00	136.046,1162
VETRO	195.740,00	48.767,2652
		2.870.797,6845

P.S. Kg./litri	Coeff. Convers. da Kg. a Kg.CO2	Rapporto soglia minima/QT
0,1959	3,8581	
0,1858	3,4803	30%
0,0703	0,0559	
0,0418	0,9001	
0,2898	0,2491	

64,70%

35,30%

Calcolo soglia personalizzata

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE

+soglia minima annua / 365 \* giorni reale occupazione  
 +(soglia minima annua a mq. \* mq. totali) / 365 \* giorni reale occupazione

Conversione da Kg. a Kg.CO2	art. 14, comma 7
TOT ANNO	SOGLIA

K MEDI	QT quantitativi teorici normalizzati										TOT ANNO	SOGLIA
	RUR	ORGANICO	CARTA	PLASTICA	VETRO							

UTENZE DOMESTICHE QUANTITATIVI ANNUI PER UTENZA

Numero Componenti	kb	Kg.	litri	Kg.	litri	Kg.	litri	Kg.	litri	Kg.	litri	Kg.CO2	Kg.CO2
1 componente	0,80	48,0496	245,2762	45,4785	244,7713	32,4044	460,9439	19,4395	465,0605	25,1760	86,8735	369,2401	110,7720
2 componenti	1,60	96,0992	490,5525	90,9570	489,5427	64,8087	921,8878	38,8791	930,1209	50,3519	173,7471	738,4802	221,5441
3 componenti	2,00	120,1240	613,1906	113,6963	611,9283	81,0109	1.152,3598	48,5988	1.162,6512	62,9399	217,1838	923,1003	276,9301
4 componenti	2,60	156,1612	797,1478	147,8052	795,5068	105,3142	1.498,0677	63,1785	1.511,4465	81,8218	282,3390	1200,0304	360,0091
5 componenti	3,20	192,1985	981,1049	181,9141	979,0853	129,6174	1.843,7757	77,7581	1.860,2419	100,7038	347,4941	1476,9605	443,0881
6 o più componenti	3,70	222,2295	1.134,4026	210,3381	1.132,0674	149,8702	2.131,8656	89,9078	2.150,9047	116,4388	401,7901	1707,7355	512,3207

UTENZE NON DOMESTICHE QUANTITATIVI ANNUI PER METRO QUADRO

Attività	Kd	Kg.	litri	Kg.	litri	Kg.	litri	Kg.	litri	Kg.	litri	Kg.CO2	Kg.CO2
1 Musei, biblioteche, scu	4,82	0,7942	4,0541	0,7517	4,0458	0,5356	7,6188	0,3213	7,6869	0,4161	1,4359	6,1031	1,8309
2 Cinematografi e teatri	3,93	0,6476	3,3055	0,6129	3,2987	0,4367	6,2120	0,2620	6,2675	0,3393	1,1708	4,9762	1,4928
3 Autorimesse e magazzini	4,40	0,7250	3,7008	0,6862	3,6932	0,4889	6,9549	0,2933	7,0170	0,3799	1,3108	5,5713	1,6714
4 Campeggi, distributori	7,12	1,1732	5,9886	1,1104	5,9763	0,7912	11,2544	0,4746	11,3549	0,6147	2,1211	9,0153	2,7046
5 Stabilimenti balneari e	5,15	0,8486	4,3317	0,8032	4,3228	0,5723	8,1404	0,3433	8,2131	0,4446	1,5342	6,5209	1,9563
6 Esposizioni, autosaloni	4,07	0,6706	3,4233	0,6347	3,4162	0,4523	6,4333	0,2713	6,4908	0,3514	1,2125	5,1534	1,5460
7 Alberghi con ristorante	12,31	2,0283	10,3539	1,9198	10,3326	1,3679	19,4580	0,8206	19,6318	1,0628	3,6672	15,5869	4,6761
8 Alberghi senza ristorante	9,39	1,5472	7,8979	1,4644	7,8817	1,0434	14,8425	0,6260	14,9750	0,8107	2,7973	11,8896	3,5669
9 Case di cura e di riposo	10,88	1,7927	9,1512	1,6968	9,1323	1,2090	17,1977	0,7253	17,3512	0,9393	3,2412	13,7762	4,1329
10 Ospedali	11,61	1,9130	9,7652	1,8106	9,7451	1,2901	18,3515	0,7739	18,5154	1,0023	3,4587	14,7005	4,4102
11 Uffici, agenzie	11,23	1,8504	9,4456	1,7514	9,4261	1,2479	17,7509	0,7486	17,9094	0,9695	3,3455	14,2194	4,2658
12 Banche e istituti di credito	6,29	1,0364	5,2905	0,9810	5,2796	0,6990	9,9424	0,4193	10,0312	0,5430	1,8738	7,9644	2,3893
13 Negozi, abbigliamento	9,86	1,6246	8,2932	1,5377	8,2762	1,0957	15,5854	0,6573	15,7246	0,8512	2,9374	12,4847	3,7454
14 Edicola, farmacia, tabacchi	11,03	1,8174	9,2773	1,7202	9,2582	1,2257	17,4348	0,7353	17,5905	0,9523	3,2859	13,9662	4,1898
15 Negozi particolari quali	7,28	1,1995	6,1232	1,1354	6,1106	0,8090	11,5073	0,4853	11,6100	0,6285	2,1688	9,2179	2,7654
16 Banche di mercato beni	12,27	2,0217	10,3203	1,9136	10,2991	1,3635	19,3948	0,8179	19,5680	1,0593	3,6553	15,5362	4,6609
17 Attività artigianali tipo I	9,66	1,5917	8,1250	1,5065	8,1083	1,0734	15,2692	0,6440	15,4056	0,8340	2,8778	12,2315	3,6694
18 Attività artigianali tipo II	7,95	1,3099	6,6867	1,2398	6,6730	0,8834	12,5663	0,5300	12,6785	0,6863	2,3684	10,0663	3,0199
19 Carrozzeria, autofficina	9,80	1,6148	8,2428	1,5284	8,2258	1,0890	15,4905	0,6533	15,6289	0,8461	2,9195	12,4087	3,7226
20												0,0000	0,0000
21 Attività artigianali di produzione	6,05	0,9969	5,0887	0,9435	5,0782	0,6723	9,5630	0,4033	9,6484	0,5223	1,8023	7,6605	2,2981
22 Ristoranti, trattorie, ostie	60,24	9,9258	50,6679	9,3947	50,5636	6,6939	95,2194	4,0157	96,0698	5,2007	17,9459	76,2757	22,8827
23 Mense, birrerie, hamburger	32,20	5,3056	27,0834	5,0217	27,0277	3,5781	50,8975	2,1465	51,3520	2,7799	9,5926	40,7715	12,2315
24 Bar, caffè, pasticceria	43,66	7,1939	36,7224	6,8090	36,6468	4,8515	69,0119	2,9105	69,6283	3,7693	13,0066	55,2822	16,5846
25 Supermercato, pane e prodotti	17,64	2,9066	14,8370	2,7510	14,8065	1,9602	27,8830	1,1759	28,1320	1,5229	5,2551	22,3357	6,7007
26 Plurilicenze alimentari e	17,60	2,9000	14,8034	2,7448	14,7729	1,9557	27,8197	1,1733	28,0682	1,5195	5,2432	22,2851	6,6855
27 Ortofrutta, pescherie, fiori	68,93	11,3577	57,9770	10,7500	57,8577	7,6596	108,9554	4,5950	109,9284	5,9510	20,5347	87,2789	26,1837
28 Ipermercati di generi alimentari	15,86	2,6133	13,3399	2,4734	13,3124	1,7624	25,0694	1,0573	25,2933	1,3692	4,7248	20,0819	6,0246
29 Banche di mercato generi	46,25	7,6207	38,9009	7,2129	38,8208	5,1393	73,1059	3,0831	73,7587	3,9929	13,7782	58,5616	17,5685
30 Discoteche, night club	11,82	1,9476	9,9418	1,8434	9,9213	1,3134	18,6835	0,7879	18,8503	1,0205	3,5213	14,9664	4,4899